



Trasparenza

La normativa della Banca d'Italia sulla trasparenza dei servizi e delle operazioni bancarie e finanziarie persegue l'obiettivo di rendere noti ai Clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato bancario e finanziario.

La nuova normativa si pone l'obiettivo di salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela, in particolare con i Consumatori.

Al fine di meglio comprendere le disposizioni previste dalla normativa si riporta di seguito un breve glossario delle definizioni contenute nella stessa.

Glossario

- "cliente" qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca;
- "clientela (o Clienti) al dettaglio", i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
- "micro-impresa", l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
- "prodotti composti", schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
- "reclamo", ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- "servizi accessori", i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto previsto per i servizi accessori connessi con un contratto di credito;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il documento predisposto dalla Banca d'Italia disponibile al seguente indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf